

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 13/04/2021

### FATTO

Nel ricorso il cliente afferma di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (n. \*\*\*098), estinto anticipatamente in data 30/04/2018, senza la restituzione di tutti gli oneri pro quota non maturati.

Dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso della somma di € 1.385,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo e spese legali per € 200,00:

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma:

- il contratto è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 6 di 60 con n. 54 rate residue;
- in tale occasione è stata restituita al cliente la somma di € 135,00 a titolo di rimborso commissioni di gestione, calcolate in base al metodo pro rata *temporis*;
- che nulla è dovuto al cliente con riferimento alle commissioni di attivazione e di intermediazione, in quanto riferite ad attività che si concludono prima dell'erogazione del prestito;
- che la c.d. sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Ue non è applicabile nel nostro ordinamento e che pertanto gli oneri *upfront* non sono rimborsabili al cliente;
- che l'importo relativo alla copertura assicurativa è stato sostenuto dallo scrivente intermediario e quindi non deve essere rimborsato alcun importo al cliente;
- di essere disposto, *pro bono pacis*, a rimborsare al cliente la somma di € 400,00 a totale ristoro delle commissioni *upfront*;
- Chiede la reiezione del ricorso

### DIRITTO

Il finanziamento risulta estinto con effetto dal 30.04.2018. Non è indicata la rata di estinzione del finanziamento. Il ricorrente, nei propri conteggi, indica la rata n. 4 di 60, l'intermediario la rata n. 6 di 60. Al riguardo si osserva che all'interno del conteggio



estintivo (il medesimo allegato da entrambe le parti) è indicata quale data di estinzione il 30.04.2018; la medesima data è indicata all'interno della quietanza liberatoria quale data di estinzione del finanziamento. Posto che la data di decorrenza del finanziamento è quella del 01.11.2017, risulta che fino al 30.04.2018 il numero corretto delle rate scadute era pari a 6 rate (di cui le ultime due insolute).

In occasione dell'estinzione anticipata, l'intermediario ha corrisposto al cliente la somma di € 135,00 a titolo di rimborso della *commissione di gestione*.

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di specie: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *upfront* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*. La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39<sup>1</sup> di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*.

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che *“..la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

Dal momento che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”* e;
- per evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- considerato anche che è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;
- avuto presente, infine, che *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

*“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al



rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch'essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo al caso di specie, le commissioni di cui il cliente chiede il rimborso sono da qualificare nel seguente modo:

- con riferimento alle *Commissioni di attivazione per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*, si rileva che in base al consolidato orientamento dei Collegi è stata affermata *la natura up front* delle commissioni di attivazione «quando le attività remunerate sono circoscritte alla fase preliminare del prestito».

La voce qui in esame però, include, senza indicarne l'importo corrispondente, anche le "spese di istruttoria". Quest'ultimo costo è anch'esso ritenuto *upfront*, «ferma restando l'esigenza di valutare se l'ammontare della commissione è manifestamente abnorme (a titolo meramente indicativo, oltre 1.000 euro)». Nel caso di specie la voce di costo delle "Commissioni di attivazione e spese di istruttoria" cumulativamente indicate in contratto ammontano a € 357,00. La voce di costo in questione va quindi qualificata come *upfront*.

- *Commissioni di gestione: recurring*;
- *Commissioni per l'intermediario del credito*: va rilevato al riguardo che l'orientamento dei Collegi è indirizzato a considerare le provvigioni all'intermediario del credito *upfront*, anche in assenza di descrizione dell'attività svolta, «nel caso in cui sia intervenuto un agente in attività finanziaria» (nel caso di specie la clausola reca comunque un riferimento all'attività effettuata sino all'erogazione del prestito).

Applicando ora ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

#### Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 8.718,71	Tasso di interesse annuale	6,36%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	170,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	90,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	81,97%

rate pagate	6	rate residue	54	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria				357,00	Upfront	81,97%	292,62		292,62
Commissioni di gestione				150,00	Recurring	90,00%	135,00	135,00	0,00
Commissioni per l'intermediario del credito				1.122,00	Upfront	81,97%	919,66		919,66
<b>Totale</b>									<b>1.212,28</b>

Detto importo deve essere arrotondato a € 1.212,00

Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese di difesa stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.212,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA